

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA

Lungomare Spalato n. 1, 64021 - Tel. e fax 39 (0)85 - 8004918 - E-mail: ucgiulianova@mit.gov.it - pec: cp-giulianova@mit.gov.it

ORDINANZA N°62/2016

Località: Adriatico Centrale – Litorale di Giulianova (TE);

Concessionario: Soc. Nova Mitil S.r.l. con sede a Martinsicuro in Via Aldo Moro 3, C.F. 01938130679 – legale rappresentante Sig. D'Angelo Vincenzo

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova,

VISTA: la propria Ordinanza n° 12/01 in data 04.07.2001;

VISTI: l'atto formale pluriennale n. 20 in data 08/11/2000 e la licenza di sub ingresso n. 190/2001 rep. 29490 in data 20.06.2001 emesse dalla Capitaneria di Porto di Pescara in favore della società Abruzzo Pesca – Turismo di Romagnoli Nadia & C. s.a.s per l'occupazione ed uso di uno specchio acqueo della superficie di mq. 1.000.000 (unmilione) antistante la costa del Comune di Giulianova per il mantenimento di un impianto di mitilicoltura, avente forma rettangolare con coordinate geografiche successivamente indicate;

VISTO: l'Atto di subingresso e conferma proroga di Concessione Demaniale Marittima n°1/2016 di rep. 1214 del 24/03/2016 della Giunta Regionale Abruzzo Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura – Ufficio Demanio Marittimo inerente il sub ingresso a favore della Società Nuova Mitil S.r.l. con sede in Martinsicuro via Aldo Moro n. 3 P.I. e C.F. 01938130679 e proroga dell'atto formale pluriennale n. 20 sopra indicato sino alla data del 31.12.2020;

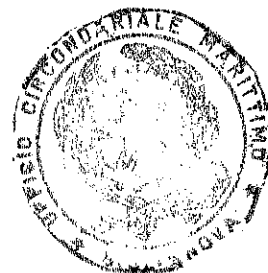
VISTA: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n.10/2016 in data 13.05.2016;

VISTO: il Decreto Legislativo n.4 del 09 gennaio 2012 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art.28 della legge 4.6.10, n.96);

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'72);

VISTI: gli artt.17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA: la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività di mitilicoltura garantendo nel contempo la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;



RENDE NOTO

che, la Ditta Nova Mitil S.r.l con sede in Martinsicuro Via Aldo Moro n.3 sino alla data del 31/12/2020 è titolare di una concessione demaniale marittima per l'occupazione ed uso di uno specchio acqueo della superficie di mq. 1.000.000 (unmilione) antistante la costa del Comune di Giulianova, per il mantenimento di un impianto di mitilicoltura avente forma rettangolare ad una distanza dalla costa di circa 2,20 miglia racchiuso dalle seguenti coordinate geografiche espresse in (WGS84):

SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO

PUNTI	COORDINATE GEOGRAFICHE
A	LAT. 42° 47' 70" N LONG. 014° 00' 10"E
B	LAT. 42° 47' 85" N LONG. 014° 00' 40"E
C	LAT. 42° 46' 70" N LONG. 014° 00' 60" E
D	LAT. 42° 46' 85" N LONG. 014° 01' 10" E

ORDINA

Art.1 (Interdizione della zona)

Nello specchio acqueo interessato di cui al "RENDE NOTO" e per la durata della concessione pluriennale, è interdetto il transito e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la pesca e qualsiasi altra attività di superficie o subacquea non espressamente autorizzata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Art. 2 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità asservite all'impianto della Ditta Concessionaria, le Unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia nonché militari in ragione del loro Ufficio e quelle adibite a un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art.3 (Obblighi)

La ditta Soc. Nova Mitil S.r.l. ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il sistema di segnalamento, ai fini della sicurezza della navigazione, come dettato dal Comando Zona Fari e Segnalamenti marittimi di Venezia con nota n. 27904 del 28/12/1998 e di seguito riportato:

- 1) Punto "B" vertice lato mare: n. 1 boa di colore giallo radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con portata nominale Mg. 5, caratteristica luminosa $1+2=P$ 3 sec., altezza piano focale su l.m.m. mt. 3, miraglio giallo, radarabile, ad "X" con dimensioni di cm. 70 x 70;
- 2) Punto "D" vertice lato mare: n. 1 boa di colore giallo radarabile, luminosa a lampi gialli (segnale speciale) con portata nominale Mg. 5, caratteristica luminosa $1+4=P$ 5 sec., altezza piano focale su l.m.m. mt. 3, miraglio giallo, radarabile, ad "X" con dimensioni di cm. 70 x 70;
- 3) Punti "A" e "C" vertici lato terra: n. 1 boa di colore giallo radarabile diurna (segnale speciale) per ciascuno dei due punti, di dimensioni per quanto possibile ridotte, sormontata da miraglio giallo, radarabile, ad

"X" con dimensioni di cm. 70 x 70.

Inoltre dovrà osservare tutte le condizioni speciali e generali stabilite nell'atto formale di concessione n. 20 in data 08/11/2000 rep.29197 e quelle presenti nella licenza di sub ingresso n. 190/2001 rep. 29490 in data 20.06.2001 rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Pescara – Turismo di Romagnoli Nadia & C S.a.s che disciplinano l'occupazione e l'uso dello specchio acqueo di che trattasi.

Art.4 (Abrogazioni)

L'Ordinanza n. 12 in data 04 luglio 2001 di questo Ufficio Circondariale Marittimo è abrogata.

Art. 5 (Disposizioni Finali e sanzioni)

L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dello stato dei luoghi ed in conseguenza dei mancati adempimenti alle prescrizioni di cui sopra.

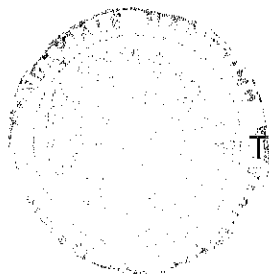
I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, che viene emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, incorreranno :

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171,"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della Legge 08 Luglio 2003, n°172";

negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione e/o nelle sanzioni previste dall'art. 1164 e 1174 C.N. sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato nonché quelle violazioni previste dal Decreto Legislativo n.4 del 09 gennaio 2012 in materia di pesca e acquacoltura.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/giulianova , nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Giulianova, li 01 DIC. 2016



IL COMANDANTE
T. V. (CP) Clarissa TORTURO.

